

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 24 giugno 2008 (02.07) (OR. en)

10985/1/08 REV 1

Fascicolo interistituzionale: 2008/0041 (COD).

FRONT 58 VISA 220 CODEC 841 COMIX 504

NOTA PUNTO "I"

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei Rappresentanti Permanenti
n. doc. prec.:	10154/02/08 REV 2 FRONT 55 VISA 199 CODEC 691 COMIX 458
n. prop. Comm:	6970/08 FRONT 28 VISA 72 CODEC 300 COMIX 165
	COM (2008) 101 defin. 295.
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (SIV) a norma del codice delle frontiere Schengen (2008/0041 COD) - Approvazione del testo

1. Il 26 febbraio 2008 <u>la Commissione</u> ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di regolamento in oggetto che mira a definire gli obblighi delle guardie di frontiera per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (VIS)¹. La proposta della Commissione si fonda sull'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) del trattato CE ed è soggetta, conformemente alle disposizioni della decisione 2004/927/CE del Consiglio², alla procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato CE.

10985/1/08 REV 1 hio/RUF/fo/T 1 DG H I A

^{6970/08 +} COR 1

² GU L 396 del 31.12.2004, pag. 45.

- 2. La proposta suddetta è stata esaminata dal Gruppo "Frontiere"/Comitato misto (UE/Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), dal Comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo/Comitato misto (UE/Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e in varie occasioni dai consiglieri GAI.
- 3. Il 29 maggio 2008 la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo ha adottato la relazione sulla proposta e ha proposto un emendamento alla proposta.
- 4. Durante le consultazioni informali con il Parlamento europeo e tenuto conto dell'esito delle discussioni in sede di Consiglio, la presidenza ha presentato un testo ai Consiglieri GAI. Il testo che figura in allegato è stato approvato il 18 giugno 2008 dai Consiglieri GAI.
- 5. Il 18 giugno 2008 i Consiglieri GAI hanno altresì convenuto che il Consiglio (ed eventualmente la Commissione) adotti una dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Consiglio all'atto dell'adozione del regolamento da parte del Consiglio. La dichiarazione dovrebbe riguardare i limiti di tempo concernenti l'uso delle eccezioni alla consultazione sistematica del VIS ai valichi di frontiera e gli sviluppi delle infrastrutture ai valichi di frontiera in ordine alla consultazione del VIS.
- 6. La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha successivamente indicato che il testo approvato dai Consiglieri GAI, che figura in allegato, potrebbe essere accettabile per il Parlamento europeo.
- 7. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a:
 - confermare l'accordo raggiunto sul testo del progetto di regolamento riportato in allegato;
 - prendere atto che la presidenza informerà di conseguenza il Presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo per iscritto.

10985/1/08 REV 1 hio/RUF/fo/T 22 DG H I A

Progetto

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del [...] che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (SIV) a norma del codice delle frontiere Schengen

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 2), lettera a), vista la proposta della Commissione¹,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)², stabilisce condizioni, criteri e norme dettagliate per disciplinare le verifiche ai valichi di frontiera e la sorveglianza alle frontiere, comprese le verifiche nel sistema d'informazione Schengen.
- (2) Il regolamento (CE) n. xx/2008 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)]³, mira a migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti. Tra gli obiettivi del VIS figurano l'agevolazione delle verifiche dei controlli ai valichi di frontiera esterni e l'agevolazione della lotta contro la frode.
- (3) Il regolamento (CE) n. xx/2008 [regolamento VIS] definisce i criteri e le condizioni per l'accesso ai dati da parte delle autorità competenti, per l'esecuzione delle verifiche ai valichi di frontiera esterni, allo scopo di verificare l'identità dei titolari del visto e l'autenticità del visto, nonché il rispetto delle condizioni d'ingresso e per consentire l'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri.
- (4) Soltanto una verifica delle impronte digitali consente di confermare con certezza che la persona che intende entrare nello spazio Schengen è la stessa cui è stato rilasciato il visto. È quindi necessario disporre l'uso del VIS alle frontiere esterne.
- (5) Per poter verificare il rispetto delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 e adempiere adeguatamente ai propri compiti, le guardie di frontiera dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni disponibili necessarie, compresi i dati che possono essere consultati nel VIS.

_

COM(2008) 101 def. 2008/0041(COD)

² GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

³ GU [...] del [...], pag. [...].

- (6) Onde evitare che siano elusi i valichi di frontiera presso i quali è utilizzato il VIS e per garantire la piena efficienza del sistema, si rende pertanto particolarmente necessario un uso armonizzato dello stesso per le verifiche all'ingresso alle frontiere esterne.
- (7) Essendo opportuno, in caso di domande di visto rinnovate su un arco di [48] mesi, che i dati biometrici siano riutilizzati e copiati dalla prima domanda registrata nel VIS, l'uso del VIS per le verifiche all'ingresso alle frontiere esterne dovrebbe essere obbligatorio.
- (7bis) L'uso del VIS dovrebbe comportare una ricerca sistematica nel VIS che utilizzando il numero della vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali. Tuttavia, considerato il potenziale impatto di tali ricerche sui tempi di attesa ai valichi di frontiera, dovrebbe essere possibile in via eccezionale per un periodo transitorio, in casi rigorosamente definiti, consultare il VIS senza una verifica sistematica delle impronte digitali. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché si ricorra a tale deroga solo qualora le condizioni siano pienamente soddisfatte e affinché la durata e la frequenza dell'applicazione di tale deroga siano limitate al minimo necessario ai singoli valichi di frontiera.
- (8) Il regolamento (CE) n. 562/2006 dovrebbe pertanto essere modificato.
- (9) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, definire cioè norme applicabili all'uso del VIS alle frontiere esterne, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarità sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (10) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (11) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE del Consiglio² relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo.

10985/1/08 REV 1 hio/RUF/fo/T 4
DG H I A

¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

- (12)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio. ².
- (12bis) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen³, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio⁴.
- (13)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata ad esso, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dell'articolo 5 di detto protocollo, la Danimarca dovrebbe decidere, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel suo diritto interno.
- (14)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, a cui il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁵. Pertanto il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, e non è soggetto alla sua applicazione.
- (15)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, in conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁶. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

10985/1/08 REV 1 hio/RUF/fo/T DG HIA

¹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

² GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

³ Il testo di tale strumento è disponibile al seguente indirizzo http://www.consilium.europa.eu/docCenter.asp?lang=en&cmsid=245 sotto il riferimento doc. 16462/06.

GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

⁵ GU L 131 del 1º.6.2000, pag. 43.

GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

- (16) Per quanto riguarda Cipro e dato che il presente regolamento determina l'uso del VIS, le sue disposizioni costituiscono disposizioni basate sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'Atto di adesione del 2003.
- (17) Dato che il presente regolamento determina l'uso del VIS, le sue disposizioni costituiscono disposizioni basate sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto di adesione del 2005.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Modifica

L'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 562/2006 è modificato come segue:

- (1) Sono inserite le seguenti lettere:
 - "a bis) se il cittadino di un paese terzo è in possesso di un visto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), la verifica approfondita all'ingresso comprende anche l'accertamento dell'identità del titolare del visto e dell'autenticità del visto tramite consultazione del sistema di informazione visti (VIS), conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. xx/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - a ter) In via eccezionale, qualora:
 - a) l'intensità del traffico sia tale da rendere eccessivi i tempi di attesa al valico di frontiera,
 - b) siano state sfruttate tutte le risorse in termini di personale, di mezzi e di organizzazione e
 - c) sulla base di una valutazione non vi siano rischi connessi alla sicurezza interna e all'immigrazione illegale,

la consultazione nel VIS può essere effettuata utilizzando il numero della vignetta visto in tutti i casi e, su base casuale, il numero della vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali.

Tuttavia, in tutti i casi in cui sussista un dubbio circa l'identità del titolare del visto e/o l'autenticità del visto, la consultazione nel VIS è effettuata utilizzando sistematicamente il numero della vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali.

10985/1/08 REV 1 hio/RUF/fo/T OG H I A

Tale deroga può essere applicata solo al valico di frontiera interessato fintantoché le condizioni suddette siano soddisfatte.

(a quater) La decisione di effettuare una consultazione nel VIS conformemente alla lettera a ter) è presa dalla guardia di frontiera che esercita il comando presso il valico di frontiera o a un livello superiore.

Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione riguardo a tale decisione.

- a quinquies) Ciascuno Stato membro trasmette una volta all'anno al Parlamento europeo e alla Commissione una relazione sull'applicazione della lettera a ter), che dovrebbe includere il numero di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di verifica nel VIS utilizzando solo il numero della vignetta visto e la durata del tempo di attesa di cui alla lettera a ter) a).
- a sexies) Le lettere a ter) e a quater) si applicano per un periodo massimo di tre anni, che inizia tre anni dopo l'avvio delle attività del VIS. Prima della fine del secondo anno di applicazione delle lettere a ter) e a quater) la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione della loro attuazione. Sulla base di tale valutazione, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a proporre opportune modifiche al presente regolamento."
- (2) alla lettera c), alla fine del punto i) è aggiunta la seguente frase:
 - "tale accertamento può comprendere la consultazione del VIS, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. xx/2008;"
- (3) è aggiunta la seguente lettera d):
 - "d) ai fini dell'identificazione delle persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri, il VIS può essere consultato conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. xx/2008."

10985/1/08 REV 1 hio/RUF/fo/T T

Articolo 2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [GG/MM/AA - ventesimo giorno successivo alla data di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. xx/2008].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[...]